



Roma, 29/08/2023

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202300007973/A.G.
Oggetto: Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale.

Circolare n. 14601
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicato in Gazzetta il Regolamento sull'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio.

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale dell'11 agosto u.s. ([GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023](#)), è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltreché con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio ([clicca qui](#)).

Il Decreto, composto da dodici articoli ed in vigore dal 26 agosto 2023, disciplina il contenuto dell'Albo dei consulenti tecnici e i requisiti per l'iscrizione allo stesso, la domanda di iscrizione, i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione, l'esercizio della vigilanza, la sospensione e la cancellazione volontaria, la tenuta degli albi e dell'elenco nazionale e il trattamento dei dati personali.

Il Regolamento contiene anche due allegati: l'Allegato A che ha per oggetto Categorie dell'albo e settori di specializzazione; l'Allegato B che contiene le Tabelle di equipollenza della Categoria medico-chirurgica.

In particolare, possono essere iscritti all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni Tribunale coloro che:

- sono iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali, o Ruoli, o Associazioni professionali;
- sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- sono di condotta morale specchiata;
- sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. In mancanza di tale requisito, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

- possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Le domande di iscrizione all'Albo possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al testo del Regolamento.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)